

I.T.T. “PANETTI-PITAGORA” - Bari

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI STUDENTESCHI

Lo scopo del presente Regolamento è ottenere una partecipazione maggiore degli Studenti nelle scelte legate alla vita scolastica attraverso la creazione di un Comitato, stimolando il confronto pacifico tra tutti ed educando al rispetto delle norme e alla cittadinanza attiva.

INDICE

TITOLO I – Del Comitato degli Studenti	3
Art. 1 – Generalità del Comitato degli Studenti	3
Art. 2 – Compiti e funzioni	3
Art. 3 – Il Direttivo	3
Art. 4 – Le Commissioni	4
Art. 5 – Il Presidente	4
Art. 6 – Convocazione delle Sedute	4
Art. 7 – Partecipazione alle Sedute	5
Art. 8 – Mozione di sfiducia al presidente	5
TITOLO II – Disposizioni Finali	7
Art. 9 – Pubblicazione	7
Art. 10 – Approvazione	7

Titolo I

Del Comitato degli Studenti

Art. 1

Generalità del Comitato degli Studenti

1. Il Comitato degli Studenti (CdS), previsto dall'art. 13 c. 4 del D. Lgs. 297/1994, è costituito da tutti gli Studenti eletti nei Consigli di Classe.
2. Il CdS è integrato con i Rappresentanti degli Studenti presso il Consiglio di Istituto e la Consulta Provinciale degli Studenti, che possono intervenire durante la discussione ma non hanno diritto di voto.
3. Il CdS ha durata annuale.

Art. 2

Compiti e funzioni

1. Il CdS rappresenta l'autonoma e legittima espressione della volontà e degli orientamenti di tutti gli Studenti dell'Istituto, per controllare la salvaguardia dei diritti degli Studenti e promuovere iniziative studentesche.
2. Il CdS ha la facoltà di esprimere pareri e osservazioni nei confronti di tutti gli Organi Collegiali e del Dirigente Scolastico, avviando un sano confronto che possa portare alla risoluzione di eventuali criticità rilevate dagli Studenti. Gli Organi Collegiali e il Dirigente Scolastico, a loro volta, hanno facoltà di esprimere pareri e osservazioni nei confronti del CdS.
3. Il CdS non può fare in alcun modo esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre Associazioni studentesche.
4. Il CdS nel corso delle proprie riunioni può trattare argomenti che possano riguardare la vita degli Studenti all'interno dell'Istituto, ma anche tematiche di attualità o con valenza formativa ed educativa.

Art. 3

Il Direttivo

1. Il CdS, in occasione della prima riunione convocata dai neoeletti Rappresentanti d'Istituto entro una settimana dalla loro proclamazione, elegge a scrutinio segreto un Presidente e 6 membri che costituiscono il Direttivo del CdS. In caso di parità di voti sarà eletto lo Studente più anziano. Il Presidente individua tra i membri del Direttivo un Vicepresidente, che avrà il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni e sostituirlo in caso di assenza e un Segretario, il cui compito è di redigere i verbali delle sedute del Comitato e del Direttivo stesso.
2. Il Direttivo deve essere formato da almeno 2 membri per ogni Sede Scolastica.

3. Il Direttivo è integrato con i Rappresentanti degli Studenti presso il Consiglio di Istituto e la Consulta Provinciale degli Studenti, che possono intervenire durante la discussione ma non hanno diritto di voto.
4. Il Direttivo prepara le riunioni del CdS e dà esecuzione alle decisioni prese in tali riunioni (in accordo con la Dirigenza), organizza e gestisce le Assemblee d'Istituto e acquisisce eventuali altre funzioni di competenza del CdS e da questo delegategli.

Art. 4

Le Commissioni

1. Il CdS può nominare Commissioni cui delegare funzioni di controllo, organizzative o d'inchiesta e di esse possono far parte anche Studenti non appartenenti al CdS, purché almeno uno dei componenti sia membro del Direttivo, Rappresentante di Consulta Provinciale o Rappresentante di Istituto. Ad essi spetta il coordinamento della Commissione.
2. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Coordinatore e si riuniscono in orario extrascolastico e, solo per seri motivi e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in orario scolastico.

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente deve essere maggiorenne e conoscere i Regolamenti vigenti, in particolare le norme che disciplinano il funzionamento del CdS e delle Assemblee Studentesche.
2. Il Presidente:
 - a) presiede le riunioni del CdS e del Direttivo assicurandone il regolare funzionamento;
 - b) scioglie il CdS quando ritiene, dopo essersi consultato con il Direttivo, che sia impossibile proseguire i lavori;
 - c) sospende per un massimo di 20 minuti le Assemblee, allontana chi turba lo svolgimento della discussione e conclude le riunioni ogni qual volta lo ritenga necessario;
 - d) rappresenta gli Studenti, di cui è portavoce, nei rapporti con le altre Componenti interne all'Istituto e con gli Enti esterni (Associazioni, Istituzioni ecc.);
 - e) definisce l'O.d.G. delle sedute del CdS, avendo cura di dare la possibilità a tutti i membri del CdS di inserire degli argomenti da trattare.

Art. 6

Convocazione delle Sedute

1. Il CdS e il Direttivo sono convocati in orario extrascolastico o, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in orario scolastico. Le riunioni devono svolgersi all'interno dei locali dell'Istituto.
2. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

3. Il CdS si riunisce almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla al Presidente, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti ed in caso di inerzia di questi, viene convocato il Direttivo per valutare la richiesta di convocazione.
4. Il CdS e il Direttivo possono essere convocati dal Presidente, da 1/3 dei membri aventi diritto di voto o, per eventuali comunicazioni, dal Dirigente Scolastico.
5. L'O.d.G. e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di preavviso. La convocazione ed il relativo O.d.G. vengono comunicati dalla Scuola per mezzo di una circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.
6. Le sedute del CdS e del Direttivo danno luogo a verbale.

Art. 7

Partecipazione alle sedute

1. La partecipazione alle riunioni del CdS e del Direttivo da parte dei loro componenti è obbligatoria, se non nei casi in cui la programmazione didattica non lo consenta.
2. Gli assenti dovranno giustificare la loro assenza al Presidente in forma scritta o tramite e-mail entro un giorno dopo lo svolgimento della riunione. In caso di doppia assenza ingiustificata il Presidente chiede le dimissioni del Rappresentante. La terza assenza ingiustificata comporta l'automatica decadenza dalla rappresentanza in seno al CdS o al Direttivo, previa delibera del CdS o del Direttivo stesso. Il Rappresentante viene surrogato dal primo dei non eletti nel rispettivo Organo o, in mancanza, si provvede a nuove elezioni. La decadenza dal CdS non comporta la decadenza dal Consiglio di Classe, ma solo la segnalazione al Docente Coordinatore della Classe.
3. Gli Studenti regolarmente iscritti all'Istituto possono partecipare in qualità di uditori alle riunioni pomeridiane del CdS e del Direttivo. Essi possono fare richiesta al Presidente di prendere la parola nel corso delle sedute e tenere un proprio intervento.
4. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato possono partecipare alla seduta e prendere la parola sui punti all'O.d.G.
5. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

Art. 8

Mozione di sfiducia al presidente

1. Il Presidente del CdS può essere sfiduciato attraverso una mozione di sfiducia.
2. Quest'ultima è valida solo se sottoscritta da almeno un terzo dei Rappresentanti di Classe e se sono espressamente indicati i motivi per i quali è richiesta la sfiducia.
3. Il Presidente, qualora venga presentata una mozione di sfiducia valida ai sensi del comma precedente, è tenuto a convocare in via straordinaria il CdS entro sette giorni dalla

- presentazione della mozione stessa, inserendo come punti all'Ordine del Giorno unicamente la votazione concernente la mozione di sfiducia e l'eventuale elezione del nuovo Presidente.
4. nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata. Se il Presidente non provvede alla convocazione del CdS entro il termine poc'anzi indicato, vi provvede il Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla scadenza del termine previsto per il Presidente del CdS.
 5. Se nella riunione di cui al comma precedente non è raggiunto il quorum costitutivo normalmente previsto, il Presidente è tenuto a convocare il CdS entro sette giorni dalla Seduta invalida a causa del mancato raggiungimento del quorum costitutivo. Se non vi provvede, si applica quanto previsto al comma precedente. Se anche durante la seconda convocazione non è raggiunto il quorum costitutivo normalmente previsto, allora la mozione di sfiducia è inserita di diritto come primo punto all'Ordine del Giorno della prima seduta valida, convocata secondo i termini e le modalità concernenti le procedure ordinarie.
 6. La mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del CdS.
 7. Se la mozione di sfiducia è approvata, il più anziano tra i Rappresentanti di Classe ad eccezione del Presidente sfiduciato assume temporaneamente l'incarico di Presidente, così da procedere immediatamente all'elezione del nuovo Presidente secondo le normali procedure.
 8. Il Presidente sfiduciato non può ricandidarsi alla Presidenza del CdS nell'elezione immediatamente successiva alla sua sfiducia.
 9. Il nuovo Presidente ha la possibilità di scegliere un nuovo Segretario e un nuovo Vicepresidente, secondo le modalità previste a riguardo.
 10. Sono salvi gli atti validamente posti in essere dal Presidente sfiduciato prima della presentazione della mozione di sfiducia, i quali possono essere revocati dal nuovo Presidente soltanto se non hanno ancora prodotto i propri effetti giuridici o non sono ancora pervenuti ai rispettivi destinatari. L'onere di provare che l'atto emanato dal Presidente sfiduciato è pervenuto al destinatario prima della revoca da parte del nuovo Presidente compete allo stesso destinatario, che può provarlo attraverso qualsiasi mezzo di prova comprese le presunzioni.
 11. Gli atti emanati dal Presidente sfiduciato a partire dal giorno in cui è presentata la mozione di sfiducia, sono nulli nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata. Sono salvi gli eventuali effetti giuridici prodotti in riferimento a terzi, qualora quest'ultimi non erano al corrente della presentazione della mozione di sfiducia. Se la mozione di sfiducia viene pubblicizzata sul sito web della scuola o ci sono elementi sufficienti per ritenere che i terzi avrebbero dovuto esserne a conoscenza usando la normale diligenza, allora sono nulli anche gli effetti giuridici prodotti nei loro confronti.

Titolo II

Disposizioni finali

Art. 9

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, vincolante per tutte le Componenti scolastiche dal momento della sua approvazione, è pubblicato in forma integrale all'Albo dell'Istituto ed è inserito nel sito web della Scuola.
2. I Docenti Coordinatori hanno il compito di spiegare agli Studenti il presente Regolamento. Nell'anno scolastico successivo alla sua approvazione il Regolamento dovrà essere spiegato a tutte le classi, in seguito solo alle classi prime.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto.
4. Si rimanda alla normativa vigente, agli altri Regolamenti interni della Scuola e alle circolari interne applicative per quanto in esso non espressamente esplicitato.

Art. 10

Approvazione

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto il 18/05/2021.